

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 508/A

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - TENDAS - CRISPONI - MORICONI - ANEDDA - GAIA - CONTU - TEDDE - LEDDA -
RUBIU - LAMPIS

l'8 maggio 2018

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le prospettive di sviluppo del turismo affidate alla legge regionale 20 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) devono concretizzarsi con l'attuazione delle azioni previste e l'evolversi della normativa nazionale di riferimento comporta la necessità di adeguarne i contenuti.

Il modello di governance disegnato dalla legge regionale n. 16 del 2017, prevede la costituzione di una società che consenta, sotto un'unica regia, la definizione e la gestione della destinazione Sardegna e nella quale gli attori privilegiati sia pubblici che privati, essendo parte di un organismo unico, hanno il compito di cooperare alla definizione e costruzione del prodotto turistico, determinando la giusta collaborazione dei soggetti coinvolti.

In tale contesto essi ottimizzano i loro apporti in termini di risultato, creando offerte coordinate e finalizzate ad incrementare i flussi turistici anche attraverso il superamento dei limiti infrastrutturali legati all'insularità, assumendosi al contempo la responsabilità di quanto realizzato.

Per consentire tutto ciò è indispensabile che, alla luce delle recenti riforme apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'esigenza di acquisire le competenze anche degli attori privati, sia espressamente definita dal legislatore, il quale, in armonia, con quanto previsto dalle direttive comunitarie 2015/23/UE, 2015/24/UE e 2015/25/UE, deve espressamente prescrivere che i soggetti di natura privatistica, obbligatoriamente entrino nella società pubblica.

Come anche la più recente giurisprudenza ritiene, la semplice autorizzazione legislativa all'ingresso dei soggetti privati non è sufficiente a consentire il mantenimento delle caratteristiche conformizzanti le società in house. È necessario, quindi, che la legge specifichi espressamente l'obbligatorie-

tà della loro presenza nell'assetto societario in quanto soggetti in grado di incidere in senso positivo sui gap infrastrutturali dati dall'insularità.

Altro punto della legge regionale sul turismo che risulta da aggiornare è l'elenco delle denominazioni delle strutture ricettive per l'avvenuta definizione a livello nazionale della tipologia dei "condhotel" con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 13 del 22 gennaio 2018, e permettere così che le direttive di attuazione della legge regionale n. 16 del 2017 ne possano disciplinare la classificazione.

Con la presente legge si vogliono quindi recepire disposizioni provenienti da norme nazionali e all'articolo 1 si modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2017 con l'espressa partecipazione della Regione e dei privati alla gestione della destinazione Sardegna.

All'articolo 2 si modifica l'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017 per l'inserimento tra le denominazione delle strutture ricettive del termine "condhotel".

Nell'articolo 3 si modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 con l'aggiunta di un comma contenente la definizione dei "condhotel".

Nell'articolo 4 è prevista una variazione al bilancio di previsione della Regione 2018-2020 per assegnare al titolo 3 della missione 07 programma 01 i fondi necessari alla gestione della destinazione Sardegna.

Nell'articolo 5 è prevista l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

LOTTO, Presidente - CRISPONI, Vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - ANEDDA - COMANDINI, relatore - CONTU - GAIA - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALI

pervenuta il 7 giugno 2018

Come già evidenziato nella relazione di presentazione, obiettivo della presente proposta di legge è l'introduzione di talune, limitate, modifiche alla legge regionale 20 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), anche al fine di renderla coerente con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nel senso di specificare espressamente l'obbligatorietà della presenza dei privati nell'assetto societario di "Sardegna destinazione DMO".

Altro punto della legge regionale sul turismo che risulta da aggiornare è l'elenco delle denominazioni delle strutture ricettive a seguito dell'avvenuta definizione a livello nazionale della tipologia dei "condhotel" con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 13 del 22 gennaio 2018.

- All'articolo 1 si modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2017, prevedendo espressamente la partecipazione della Regione e dei privati alla gestione della società "Sardegna destinazione DMO";
- all'articolo 2 si modifica l'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017, con l'inserimento tra le strutture ricettive della figura del "condhotel";
- all'articolo 3 si modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017, con l'aggiunta di un comma contenente la definizione dei "condhotel";
- all'articolo 4 è prevista una variazione al bilancio di previsione della Regione 2018-2020 per assegnare al titolo 3 della missione 07 programma 01 i fondi necessari alla gestione della società "Sardegna destinazione DMO";
- l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

La Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 508 nella seduta del 15 maggio 2018, nel corso della quale è stato audito l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, la quale ha evidenziato l'urgente necessità di approvare quanto prima il progetto di legge al fine di assicurare l'avvio della società "Sardegna destinazione DMO". La Commissione ha ritenuto di condividere le disposizioni contenute nella proposta di legge n. 508 e ne ha approvato gli articoli, sospendendo l'approvazione finale in attesa del parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria.

Nella successiva seduta del 5 giugno 2018, la Commissione ha preso atto della scadenza del termine di quindici giorni di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno, per l'espressione del parere di competenza della Commissione finanze e ha approvato la proposta di legge n. 508 all'unanimità, con alcune, limitate, modifiche al testo proposto.

Il Parere della Terza Commissione permanente, richiesto con nota del 16 maggio 2018, non è pervenuto nei termini.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)

Art. 1

Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 16 del 2017
(Destinazione Sardegna DMO)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "possono partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "partecipano la Regione Sardegna e";
- b) dopo le parole "soggetti pubblici e privati", sono aggiunte le parole "al fine di integrare azioni capaci di superare i deficit infrastrutturali derivanti dall'insularità, creare offerte coordinate e incrementare i flussi turistici".

Art. 2

Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 16 del 2017
(Denominazione delle strutture ricettive)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017, dopo le parole "alberghi residenziali", è aggiunta la parola: "condhotel".

Art. 3

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

1. All'articolo 14 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio,

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020)

Art. 1

Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 16 del 2017
(Destinazione Sardegna DMO)

(identico)

Art. 2

Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 16 del 2017
(Denominazione delle strutture ricettive)

(identico)

Art. 3

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

(identico)

servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere."

Art. 4

Variazione al bilancio di previsione
della Regione 2018-2020

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1		
2018	euro	260.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 3		
2018	euro	260.000.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018
(Bilancio di previsione triennale 2018-2020)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1		
2018	euro	260.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 3		
2018	euro	260.000.

Art. 5

Entrata in vigore

(identico)